



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 56 DEL 13/12/2024

Sommario

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Segreteria.....	3
"Il Sabato Del Nostro Calcio"	3
Coppa Italia Società di Eccellenza 2024/2025 – Trofeo Diego Meroi.....	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	4
Segreteria.....	4
Deroghe Giovani Calciatrici Stagione Sportiva 2024/2025.....	4
Tornei Autorizzati	4
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	4
RISULTATI GARE	6
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	6
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	6
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	9
ERRATA CORRIGE	11

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Martedì 10 Dicembre 2024, presso il **Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Via Scamozzi, 5/b a Palmanova (UD)** alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione, si è svolta l'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle "Norme Procedurali per le Assemblee della LND", per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti di cui al C.U.n. 52 del 29.11.2024.

All'Assemblea hanno partecipato n. 125 Società su n. 221 aventi diritto al voto, pari alla percentuale del 56,5 %.

Nel corso dell'Assemblea sono state effettuate le seguenti designazioni:

CONSIGLIERE FEDERALE AREA NORD DELLA LND

- **SERGIO PEDRAZZINI**

CONSIGLIERE FEDERALE NAZIONALE DELLA LND

- **ILARIA BAZZERLA**
- **DANIELE ORTOLANO**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 21/12/2024 ore 14.30:**

ECCELLENZA	CALCIO MANIAGO VAJONT - SAN LUIGI CALCIO TOLMEZZO CARNIA - RIVE D'ARCANO COM. FONTANAFREDDA - CHIARBOLA PONZIANA JUVENTINA S.ANDREA - POL. CODROIPO MUGGIA 1967 - SANVITESE NK KRAS REPEN - PRO GORIZIA CASARSA - TAMAI PRO FAGAGNA - AZZURRA PREMARIACCO FIUME VENETO BANNIA - UFM
PROMOZIONE B	ANCONA LUMIGNACCO - AZZURRA (su accordo)
1^ CATEGORIA B	RAGOGNA - REANESE (ore 15:30 su accordo)

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2024/2025 – TROFEO DIEGO MEROI

Di seguito ricordiamo il programma della gara di FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società

TAMAI – POL. CODROIPO

La gara si disputerà

DOMENICA 05/01/2025 ORE 15:00

Comunale “A” Viale Prodolone, S.VITO AL TAGL.TO (PN)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA
Pulcini 1°Anno (2015)

DATA DI NASCITA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

PUSIOL CHIARA

06/02/2014

ASD COMUNALE FONTANAFREDDA

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Memorial Walter Marinigh	Pulcini misti	Regionale	14/12/2024	//	Forum Julii Calcio
Su & Zo pai campi de balon 2025	Pulcini misti	Regionale	18/01/2025	01/05/2025	Bisiaca Romana

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	16 A	SAN LUIGI CALCIO	FIUME VENETO-BANNIA		15:00	14:30	

PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	14 A	CUSSIGNACCO CALCIO	TORRE		14:00	14:30	
12/01/2025	15 A	SEDEGLIANO	CALCIO AVIANO	22/12/2024	15:00	14:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2024	14 A	SISTIANA SESLJAN	CORMONESE	15/12/2024	15:00	14:30	

PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2024	12 A	CALCIO COMUNALE BASILIANO	RISANESE	15/12/2024	14:30		
14/12/2024	12 A	CASTIONESE	MERETO CALCIO	15/12/2024	15:00	14:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	12 A	LA FORTEZZA GRADISCA	DOMIO		14:30		COMUNALE FARRA D'ISONZO VIA XXV APRILE 2

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2024	12 A	BUJESE CALCIO	UNION MARTIGNACCO		17:30		COMUNALE BUJA VIA FORNASATE 49
14/12/2024	12 A	FIUME VENETO-BANNIA	COMUNALE FONTANAFREDDA		18:30	17:30	
14/12/2024	12 A	TOLMEZZO CARNIA	RIVE D ARCANO FLAIBANO		17:30		F.LLI ERMANN - B TOLMEZZO VIA VAL DI GORTO 28
21/12/2024	13 A	SANVITESE	CASARSA		17:30		SAN VITO AL TAGL.TO B VIA DELLO SPORT
21/12/2024	13 A	POLISPORTIVA TAMAI	FIUME VENETO BANNIA		16:45	17:30	

ALLIEVI UNDER 17 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	12 A	COMUNALE FONTANAFREDDA	SANVITESE		10:30	12:00	COMUNALE 3 TOGNON SINTETICO
15/12/2024	12 A	DONATELLO S.S.D. SRL	UNION MARTIGNACCO		10:30		PARROCCHIALE PADERNO UDINE VIA PIEMONTE 84
19/12/2024	11 A	CJARLINS MUZANE	CHIONS	08/12/2024	16:00	10:30	COMUNALE MARANO LAGUNARE VIA LIGNANO

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	12 A	FIUMICELLO 2004	CALCIO MANIAGO VAJONT		10:30		COMUNALE "DEL BIANCO" VILLA VICENTINA VIA DUCA D AOSTA

GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2024	12 A	FIUME VENETO-BANNIA	SAN LUIGI CALCIO		10:30		COMUNALE FIUME VENETO B FIUME VENETO VIA VERDI 4
15/12/2024	12 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	DONATELLO		10:30	11:45	
12/01/2025	13 A	TORRE	U.FINCANTIERI MONFALCONE	22/12/2024	10:30		

Recupero Gare

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/12/2024	10 A	BREG (*)	SANT ANDREA SAN VITO	01/12/2024	20:30	14:30	
18/12/2024	11 A	OPICINA	ISONZO	08/12/2024	20:30	14:30	

(*) **Prosecuzione Gara**

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.12.2024, tenutasi presso la sede della FIGC LND Delegazione Provinciale di Udine, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-14/2024-2025 RECLAMO della Società MANZANESE CALCIO A RL (Campionato Allievi Provinciali Under 16 MANZANESE CALCIO – S. GOTTARDO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 24.11.2024 (in C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Gorizia del 28.11.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Gorizia n. 35 del 28.11.2024, all'esito della gara MANZANESE CALCIO / S. GOTTARDO valida per il campionato di Allievi Provinciali Under 16 disputata il 24.11.2024, il GST comminava la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive a carico del calciatore Giorgio BRAIDA, partecipante alla gara con la maglia numero 6 nelle fila della MANZANESE CALCIO, con la motivazione: *“a fine gara, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, si avvicinava parandosi davanti allo stesso, accusandolo di aver rovinato il loro campionato e aver sbagliato tutto in questa gara. Successivamente, confortato da altri calciatori suoi compagni di squadra non meglio identificati dall'arbitro, accerchiava quest'ultimo, impedendogli di uscire dal recinto di gioco e protestando a gran voce contro il suo operato”*.

Avverso tale decisione, la MANZANESE CALCIO preannunciava reclamo in data 29.11.2024.

Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all'addebito sul conto campionato della società del contribuente per l'accesso alla giustizia sportiva.

Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 30.11.2024. In sede di reclamo, la MANZANESE CALCIO ha confermato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti così come descritta nel referto di gara, evidenziando, tuttavia, come il comportamento assunto dal tesserato, benché non corretto e giustamente punibile, non potesse essere considerato offensivo e denigratorio nei confronti del direttore di gara sì da giustificare la sanzione della squalifica per quattro giornate. Contrariamente a quanto riportato nel referto, invece, ha evidenziato che il calciatore BRAIDA non ha partecipato all'accerchiamento del direttore di gara, in quanto si era allontanato.

In data 12.12.2024, all'ora fissata per la convocazione, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello per discutere del reclamo, senza la partecipazione della parte reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello rileva, innanzitutto, non essere concludenti le doglianze incentrate sull'erronea ricostruzione del fatto in quanto il rapporto arbitrale fa *"piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* ex art. 61, comma 1, CGS. Gli atti ufficiali costituiscono, infatti, fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa sulla scorta di una diversa versione dei fatti fornita dall'incolpato né attraverso dichiarazioni di testimoni. Rispetto a tale valenza probatoria, in assenza di elementi che inducano a ritenere intrinsecamente contraddittorio il contenuto del referto arbitrale, la mera negazione dei fatti ad opera delle parti coinvolte non assume rilievo alcuno. Nel caso di specie, il referto arbitrale riporta chiaramente la condotta tenuta nell'occasione dal calciatore BRAIDA, il quale, per quanto si legge, a fine gara si è avvicinato all'arbitro accusandolo di aver rovinato il loro campionato e di aver sbagliato ad arbitrare la gara. Inoltre, successivamente, confortato da altri calciatori suoi compagni di squadra non meglio identificati dall'arbitro, ha accerchiato l'arbitro stesso, impedendogli di uscire dal recinto di gioco e protestando a gran voce contro il suo operato. Resta dunque confermata la ricostruzione degli accadimenti fornita dal direttore di gara.

Tale condotta è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la sanzione minima di 4 giornate di squalifica. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che inopportuna in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d'Appello ritiene congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica prevista dall'art. 36, co. 1, lett. a) CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e ammissibilità del reclamo:

- lo respinge confermando la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate a carico del sig. Giorgio BRAIDA;
- dispone l'incameramento del contribuente, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.12.2024, tenutasi in Udine, P.le Repubblica Argentina n.3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud) all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-15/2024-2025: RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato Under 16, gara ASD SAN LUIGI – ASD MUGGIA 1967 del 24.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 42 della Delegazione di Trieste del 28.11.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 42 del 28.11.2024, all'esito della gara ASD SAN LUIGI – ASD MUGGIA 1967 del 24.11.2024, valida per il campionato di Allievi Provinciali Under 16, il GST comminava la squalifica per n. 5 (cinque) giornate effettive a carico del calciatore Matteo PERESSIN, della ASD MUGGIA 1967, con la motivazione: "calciatore espulso per avere sputato in direzione della parte bassa del corpo di un avversario, rivolge veementi proteste all'indirizzo del Direttore di gara applaudendo con gesto di scherno e, mentre lascia il recinto di gioco rivolge gravi e reiterate ingiurie all'indirizzo del Direttore di gara". Veniva altresì disposta a carico della Società una ammenda di euro 50,00 ("Società sanzionata in quanto per gran parte della gara i suoi sostenitori ingiuriavano ripetutamente il Direttore di gara (l'infr.)").

Avverso tale decisione, la ASD MUGGIA 1967 preannunciava reclamo in data 30.11.2024.

Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all'addebito sul conto campionato della società del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso trasmesso a mezzo PEC in data 07.12.2024, dopo avere ottenuto in data 02.12.2024 copia degli atti. In sede di reclamo, la ASD MUGGIA 1967 ha sostenuto che lo sputo, visto dall'arbitro in maniera non precisa ("con la coda dell'occhio") sarebbe stato del tutto accidentale ("lo sforzo prolungato della corsa gli ha determinato l'addensamento della saliva – che diventa difficile deglutire – il PERESSIN è costretto a sputarla in terra per prendere fiato; chiaramente, nella posizione in cui si trova, lo sputo parte in direzione dell'avversario a terra, finendo nelle vicinanze dei suoi piedi, ma senza assolutamente colpirlo"). Quanto ai successivi accadimenti (applausi ironici all'arbitro, gravi epiteti nei suoi confronti), la reclamante ha confermato l'applauso beffardo, ma non vicino al viso del direttore di gara, bensì ad una certa distanza e mentre il calciatore si allontanava dal recinto di gioco. Ha negato l'espressione ingiuriosa riferita in referto, ammettendo che un insulto ci sia stato (ancorché non indicando esattamente quale): "egli ha sì insultato il direttore di gara, ma con un'unica frase ingiuriosa, non contenente comunque bestemmie, né riferimenti alla mamma dell'arbitro; e ciò, solo all'atto di uscire dal cancello che delimita il terreno di gioco e che porta agli spogliatoi". Riferisce infine la reclamante che al termine della gara il calciatore si sarebbe pentito e avrebbe voluto scusarsi con l'arbitro, che però avrebbe rifiutato il tentativo di componimento.

In conclusione, "pur ritenendo corretta l'applicazione di una sanzione", si chiedeva la riduzione della stessa, ritenendo eccessiva quella comminata dal GST.

Veniva del pari gravata la ammenda, irrogata dal GST per ingiurie che il direttore di gara aveva riferito di avere subito da parte dei sostenitori della ASD MUGGIA 1967, ritenendo ben poco plausibile l'identificazione certa degli autori e indicando possibili testimoni a scarico.

Non essendo stata richiesta l'audizione, la CSA fissava udienza in camera di consiglio, nel corso della quale riteneva opportuno sentire a chiarimenti il direttore di gara, il quale confermava l'episodio dello sputo, pur evidenziando come in effetti non fosse chiaro se fosse stato volontario o meno; nel frangente, l'arbitro lo aveva comunque ritenuto tale e aveva espulso il calciatore. In relazione alla successiva condotta, l'arbitro confermava invece integralmente quanto riportato in referto.

Un tanto premesso, preliminarmente la CSA rileva la inammissibilità della impugnazione per quanto riguarda la sanzione pecuniaria; l'art. 137, co. 3, lett. d) CGS esclude infatti che possano essere

suscettibili di gravame le sanzioni sino ad euro 50,00, per una precisa scelta del legislatore federale, che non è dato poter sindacare.

Quanto all'episodio dello sputo, invece, se è risultata confermata la ricostruzione dei fatti così come descritta nel referto di gara quanto al comportamento tenuto dal calciatore dopo la notifica dell'espulsione (applauso beffardo, insulto all'arbitro), circostanze queste peraltro pacificamente ammesse dalla stessa reclamante, non vi è in effetti piena certezza della volontarietà dello sputo, pur avvenuto, avendo l'arbitro evidenziato di averlo percepito "con la coda dell'occhio" e avendolo sul momento ritenuto voluto nei confronti dell'avversario.

Il dubbio della volontarietà, desumibile dagli atti di gara e anche successivamente confermato dall'arbitro potrebbero anche far pensare ad una erronea comprensione dell'accadimento, e quindi ad una espulsione forse anche non sufficientemente ponderata quanto ai suoi reali presupposti; tuttavia, non è in alcun modo giustificabile la deprecabile reazione successiva, che dunque merita adeguata sanzione.

L'applauso ironico e l'insulto, infatti, costituiscono comportamento che non può trovare comunque alcuna giustificazione, ancorché conseguente ad un ipotetico errore del direttore di gara.

Tenendo conto della giovane età dell'interessato e del dichiarato pentimento, di cui peraltro non vi è traccia negli atti ufficiali, la sanzione può essere ricondotta al minimo edittale.

La condotta successiva alla espulsione, infatti, è certamente ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 36, co. 1, lett. a) CGS (condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara). Detta disposizione, nel testo attualmente vigente, come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in C.U. n. 165/A del 20.04.2023, prevede la **sanzione minima di 4 giornate di squalifica**. Risultando, dunque, pacifico che il calciatore abbia posto in essere una condotta che, per come descritta in referto, è da intendersi, oltre che assolutamente censurabile in ambito sportivo, anche lesiva della dignità e della onorabilità del Direttore di Gara, la Corte Sportiva d'Appello ritiene congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica prevista dall'art. 36, co. 1, lett. a) CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

- dichiara l'inammissibilità del reclamo in ordine alla sanzione pecuniaria, in quanto non impugnabile ai sensi dell'art. 137, co. 3, lett. d) CGS;
- ritenuta la parziale fondatezza del reclamo in ordine alla squalifica disposta a carico del calciatore, ridetermina la sanzione a carico del sig. Matteo PERESSIN nella squalifica per 4 (quattro) giornate.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente e relatore

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.12.2024, tenutasi in Udine, P.le Repubblica Argentina n.3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 03/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico dei Sigg. Alessio TORMO, Samuele DI GIUSTO e della Società ASD REAL IMPONZO CADUNEA

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD,:

- quanto al sig. Alessio TORMO, ritenuta l'infondatezza del deferimento nei suoi confronti per la violazione dell'art. 4, co.1 e dell'art. 28, co. 1, CGS, lo proscioglie dall'addebito; ritenuta, per contro, la fondatezza del deferimento nei suoi confronti per la violazione dell'art. 38, co. 1, CGS, irroga allo stesso la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare effettive;

- quanto al sig. Samuele DI GIUSTO, ritenuta l'infondatezza del deferimento nei suoi confronti, lo proscioglie dall'addebito;

- quanto all'A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, ritenuta la fondatezza del deferimento nei suoi confronti ai sensi dell'art. 6, co. 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio TORMO, nei limiti di fondatezza del deferimento, irroga alla stessa la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

=====

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Serena Imbriani, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.12.2024, tenutasi in Udine, P.le Repubblica Argentina n.3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 04/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD FC Primorje 1924

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla società ASD FC PRIMORJE 1924, ritenuta la responsabilità della stessa le irroga la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 13.12.2024.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**